



STATUTO AUSER AFFILIATA APS

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: **AUSER CHIUSI MACCIANO "IL CIRCOLINO" APS, ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, ETS**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di **CHIUSI**, Prov. **SI** e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.
2. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS.
3. L'associazione aderisce alla rete "Auser" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione è una realtà locale affiliata alla rete "Auser", non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
2. L'Associazione persegue finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.
3. Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e registrata.
4. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, essendo possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o in alternativa al 5% del numero degli associati.
6. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.



7. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere, di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

8. L'Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, a partire da quanto enunciato nell'art.2 comma 10 del presente statuto, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

9. Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 11 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

10. Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

11. L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

12. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

13. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici - ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.

14. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate attraverso specifica delibera dell'Assemblea nazionale dei Delegati.



15. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

16. L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al punto seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
- utilizzo dell'applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione dell'Organo di Controllo composto in conformità dei dettati dell'art. 30 del CTS e secondo i criteri di cui all'art.13 e 14;
- adozione del nome "Auser" nella denominazione dell'associazione e iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.

TITOLO II (ASSOCIATI)

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete AUSER, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. L'ammissione degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui all'Art.10 del presente Statuto su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. Il Comitato Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'AUSER.

5. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi autorizzati dall'associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo di cui all'Art.10 del presente statuto, su indicazione della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale l'associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all'associato, e nei confronti della quale quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato, l'associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal libro degli associati.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Regolamento disciplinare)

1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.
2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell'Organo di Controllo nazionale.
3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

ART. 7
(Congresso)

1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.
2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.

3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.

4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS.

5. Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriale, regionale e nazionale.

6. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.

7. Il Regolamento congressuale nazionale vigente si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 8 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- l'Organo di Controllo (ove presente ai sensi dell'Art 30 del CTS)

ART. 9 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Ciascun associato ha un voto

2. L'Assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Organo di Controllo (ove previsto ai sensi dell'art.30 del CTS).

3. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

4. L'Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

5. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- delibera sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e all'interno di questa il vicepresidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo, che comunque dovrà essere inferiore alla metà del numero dei componenti dell'Assemblea;
- delibera sul bilancio consuntivo, sull'eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

10. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

12. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

13. L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

14. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10
(Il Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:
- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
 - emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
 - decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
 - convocare convegni e conferenze;
 - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
 - assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali previsto dalla rete Auser per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'AUSER;
 - deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
 - deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dalla Commissione di Garanzia;
 - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari e inferiore alla metà del numero dei componenti dell'Assemblea.
3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.
4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Il Comitato Direttivo, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.
7. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 11
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere rieletto.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali;
- propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, tra questi di un vice Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12 (Presidenza)

1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere rieletti.

3. La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- istruisce per l'Organo di Amministrazione la predisposizione del bilancio consuntivo, preventivo e dell'eventuale sociale.

ART. 13 (Organo di Controllo)

1. L'organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art 30 del CTS. Qualora venga istituito le sue modalità di funzionamento si articolano come segue.

2. L'Organo di Controllo dell'Associazione vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale